

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE****N. 137/2001****del 9 novembre 2001****che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni)  
dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 114/2001 del 28 settembre 2001 <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2000/637/CE della Commissione, del 22 settembre 2000, relativa all'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera e), della direttiva 1999/5/CE alle apparecchiature radio contemplate dall'accordo regionale concernente il servizio di radiotelefono nelle vie di navigazione interna <sup>(2)</sup>.
- (3) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2000/638/CE della Commissione, del 22 settembre 2000, relativa all'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera e) della direttiva 1999/5/CE alle apparecchiature radio marittime destinate ad essere installate su navi marittime non-SOLAS al fine di partecipare al Sistema mondiale di soccorso e sicurezza in mare (SMSSM) e non contemplate dalla direttiva 96/98/CE del Consiglio sull'equipaggiamento marittimo <sup>(3)</sup>,

DECIDE:

*Articolo 1*

Al punto 4zg (direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XVIII dell'allegato II dell'accordo viene aggiunto il testo seguente:

«, modificata da:

- **32000 D 0637**: Decisione 2000/637/CE della Commissione, del 22 settembre 2000 (GU L 269 del 21.10.2000, pag. 50)
- **32000 D 0638**: Decisione 2000/638/CE della Commissione, del 22 settembre 2000 (GU L 269 del 21.10.2000, pag. 52).»

*Articolo 2*

I testi delle decisioni 2000/637/CE e 2000/638/CE della Commissione nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

<sup>(1)</sup> GU L 322 del 6.12.2001, pag. 26.

<sup>(2)</sup> GU L 269 del 21.10.2000, pag. 50.

<sup>(3)</sup> GU L 269 del 21.10.2000, pag. 52.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 10 novembre 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo (\*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2001.

*Per il Comitato misto SEE*

*Il Presidente*

E. BULL

---

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.